

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 3 aprile 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiudicati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 188.

Assegnazione della somma di lire 5 miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima Giunta U.N.R.R.A. - Casas Pag. 978

LEGGE 3 marzo 1951, n. 189.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo Pag. 978

LEGGE 5 marzo 1951, n. 190.

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari. Pag. 979

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191.

Istituzione di un punto franco nel porto di Messina. Pag. 979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 1951.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Pag. 981

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Rovigo Pag. 981

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Vicenza Pag. 982

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Salerno Pag. 982

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Agrigento Pag. 983

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1951.

Autorizzazione alla società «Istituto nazionale fiduciaria» società per azioni, ad esercitare nel territorio della Repubblica Italiana l'esercizio della attività di società fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 Pag. 983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montebello Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiampo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. . . . Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vado Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietra Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirafiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. . . . Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lecco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. . . . Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 984

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 984

Esiti di ricorsi Pag. 985

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 985

Ministero dei lavori pubblici: Piano di ricostruzione e piano regolatore del comune di Frosinone Pag. 985

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Marzamemi (comune di Pachino) Pag. 985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del Consorzio irriguo del canale Garin, con sede in Liverogne (Valle d'Aosta) e nomina della deputazione provvisoria. Pag. 985

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura Pag. 985

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria. Pag. 986

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Reggio Emilia vacante al 30 novembre 1949. Pag. 986

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata. Pag. 986

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata. Pag. 986

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata. Pag. 987

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Concorso per titoli a cinque posti di grado 8°, gruppo A, quadro degli ingegneri specializzati nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Pag. 987

Concorso suppletivo, per titoli per la sistemazione nei ruoli di gruppo C, riservato al personale non di ruolo, proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche. Pag. 989

Ministero dell'interno:

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Como. Pag. 991

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Volterra (Pisa). Pag. 991

Concorso per titoli per il conferimento del posto di segretario provinciale capo di 2ª classe (grado IV) della provincia di Matera. Pag. 992

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte e grafiche del concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1950. Pag. 992

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 76 DEL 3 APRILE 1951:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1951, n. 192.

Tabella delle circoscrizioni dei Collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali della Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 188.

Assegnazione della somma di lire 5 miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima Giunta U.N.R.R.A. - Casas.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 5 miliardi da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza U.N.R.R.A. Casas prima Giunta.

Tale somma è amministrata dalla predetta prima Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

LEGGE 3 marzo 1951, n. 189.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« L'art. 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di quattro membri designati dal Ministro per l'interno, dei quali due su proposta dell'associazione dei Comuni più rappresentativa a carattere nazionale, di due designati dal Ministro per le finanze, di due designati dal Ministro per il tesoro su proposta della Cassa depositi e prestiti, di quattro designati dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati dal Ministro per le finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

« Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un quadriennio.

« Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vicepresidente, di tre membri da scegliersi uno tra i designati dal Ministro per l'interno e dal Ministro per le finanze e due tra i designati dal Ministro per il tesoro e dagli altri Istituti partecipanti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA —
SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 marzo 1951, n. 190.

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione sono prorogati:

a) Part. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;

b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;

c) Part. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.

Art. 2.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI —
PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191.

Istituzione di un punto franco nel porto di Messina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito nel porto di Messina un « punto franco ».

Esso comprende le aree della zona falcata della superficie di circa metri quadrati 144.000 delimitata verso mare dal ciglio delle banchine del porto e verso terra da una linea che ha per origine l'angolo nord-est della darsena di levante a metri 20 dal muro di cinta della zona di pertinenza della marina militare denominata « Difesa militare marittima », segue una curva di raggio di metri 100 e dello sviluppo di metri 178,35; indi un rettilineo lungo metri 143,20 parallelo e distante metri 72 dal primo tratto, verso ovest, del muro di cinta del deposito della C.I.P., poscia una curva di raggio di metri 321,27 e sviluppo metri 156,36, segue un rettilineo lungo metri 136 e poi, piegando ad angolo retto verso ovest per una lunghezza di metri 20 e successivamente ad angolo retto verso sud, segue un rettilineo lungo metri 423. Dall'estremo sud di detto rettilineo la linea segue il ciglio interno della progettata strada larga metri 10 che dalla litoranea porta alla testata Norimberga, fiancheggiando l'area della calata sud-ovest dello sporgente Norimberga destinata alla costruzione dei silos di carbone delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 15.

Art. 4. -

Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo:

- a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
- b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
- c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
- d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 15.

Art. 5.

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 6.

L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica:

- 1) ai generi di monopolio;
- 2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
- 3) alle armi portatili ed alle loro parti;
- 4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
- 5) ai bastoni ed agli ombrelli;
- 6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria;
- 7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;
- 8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

Nel regolamento di cui all'art. 15 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

Art. 7.

Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Messina sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

Art. 8.

L'amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate ad apposito Ente, il quale è tenuto:

- a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;
- b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.

Art. 9.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

Art. 10.

L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 11.

In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano ferme, salvo che in essi non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

Art. 12.

E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

Art. 13.

E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente articolo 6.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento concernente la costituzione e il riconoscimento dell'Ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco.

Art. 15.

Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolanze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza, nonché le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI —
PICCIONI — SIMONINI —
ALDISIO — LOMBARDO —
PELLA — PACCIARDI —
D'ARAGONA — TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 1951.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto approvato con regio decreto 1° maggio 1941, n. 529, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, eretto in ente morale con regio decreto 25 marzo 1926, n. 838;

Visto il proprio decreto 27 luglio 1949, con il quale furono accettate le dimissioni del Consiglio generale dell'Istituto predetto e fu nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per la durata di sei mesi il dott. Alfonso Franciosi;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1950, con il quale il dott. Alfonso Franciosi fu confermato nella carica fino al 31 dicembre 1950;

Considerato che il dott. Alfonso Franciosi non ha potuto espletare il suo compito entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Alfonso Franciosi continua ad esercitare fino al 31 marzo 1951 le funzioni di commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1951

Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 281. — LA MICELA
(1585)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Rovigo: Rovigo, Adria, Badia Polesine, Lendinara, Contarina, Corbola, Fiesso Umbertino, Papozze, Taglio di Po, Villadose, San Martino di Venezze, Ariano Polesine, Pontecchio Polesine, Occhiobello, Canaro, Castelmasa, Crespino, Donada, Castelnuovo Bariana, Figarolo, Gavello, Loreo, Lusina, Melara, Salara, Ceregnano, Villanova Marchesana, Porto Tolle, Pettorazza, Arquà Polesine, Polesella, Guarda Veneta, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica, involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni 90 del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Rovigo: Rovigo, Adria, Badia Polesine, Lendinara, Contarina, Corbola, Fiesso Umbertino, Papozze, Taglio di Po, Villadose, San Martino di Verezze, Ariano Polesine, Pontecchio Polesine, Occhiobello, Canaro, Castelmasa, Crespino, Donada, Castelnuovo Bariano, Figarolo, Gavello, Loreo, Lusina, Melara, Salara, Ceregnano, Villanova Marche-

sana, Porto Tolle, Pettorazza, Arquà Polesine, Polesella, Guarda Veneta, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. Il Ministro per il tesoro
MALVESTITI

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Vicenza.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Vicenza: Barbarano Vicentino, Mason Vicentino, Sossano, Camisano Vicentino, Schiavon, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Vicenza: Barbarano Vicentino, Mason Vicentino, Sossano, Camisano Vicentino,

Schiavon, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. Il Ministro per il tesoro
MALVESTITI

(1469)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Salerno.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Salerno: Salerno, Eboli, Pontecagnano, Nocera Inferiore, Angri, Scafati, Cava dei Tirreni, Battipaglia, Vietri sul Mare, Pagani, Fisciano, Baronissi, Mercato San Severino, Sarno, Altavilla Silentina, Roccadaspide, Campagna, Castellabate, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Salerno: Salerno, Eboli, Pontecagnano, Nocera Inferiore, Angri, Scafati, Cava dei Tirreni, Battipaglia, Vietri sul Mare, Pagani,

Fisciano, Baronissi, Mercato San Severino, Sarno, Altavilla Silentina, Roccadaspide, Campagna, Castellabate, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*

MALVESTITI
(1468)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Agrigento: Favara, Casteltermeni, Burgio, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Agrigento: Favara, Casteltermeni, Burgio, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del

presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*

MALVESTITI
(1470)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1951.

Autorizzazione alla società « Istituto nazionale fiduciario » società per azioni, ad esercitare nel territorio della Repubblica Italiana l'esercizio della attività di società fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 521, contenente norme per l'attuazione della predetta legge;

Vista la domanda presentata dalla società « Istituto nazionale fiduciario » società per azioni, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge stessa;

Decreta:

Articolo unico.

La società « Istituto nazionale fiduciario » società per azioni, con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio dell'attività di società fiduciaria e di revisione, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1951

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

(1583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) di un mutuo di L. 2.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1553)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 349, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò (Arezzo) di un mutuo di L. 6.135.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1554)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montebello Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montebello Vicentino (Vicenza) di un mutuo di L. 1.593.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1555)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiampo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chiampo (Vicenza) di un mutuo di L. 670.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1556)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vado Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vado Ligure (Savona) di un mutuo di L. 6.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1558)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietra Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pietra Ligure (Savona) di un mutuo di L. 744.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1559)

manca di lavoro alla data di entrata in vigore dell' (1583)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 125, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mira (Venezia) di un mutuo di L. 5.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1557)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lecce di un mutuo di L. 20.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1560)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 111, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pesaro di un mutuo di L. 79.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1561)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Latina di un mutuo di L. 1.560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1562)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 141, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lustra (Salerno) di un mutuo di L. 692.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1563)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lendinara (Rovigo) di un mutuo di L. 1.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1565)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Todì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 334, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Todì (Perugia) di un mutuo di L. 7.335.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1566)

MINISTERO DELL'INTERNO**Esiti di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 238, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Baldrati Luigi fu Giuseppe per l'annullamento del provvedimento con cui il questore della provincia di Ravenna ebbe a revocargli la licenza di pubblico esercizio per vendere bevande alcoliche nel comune di Castelbolognese.

(1620)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 316, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Salvatore Mannino per l'annullamento del provvedimento di non conferma in servizio 23 giugno 1947 del Ministero dell'interno.

(1621)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 75

CAMBI VALUTARI (Esportazione)**Cambi di chiusura del 3 aprile 1951**

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 3 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,05
Id. 3,50 % 1902	68,85
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	71,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,925
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 aprile 1951:
1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12 50 per franco belga
Danimarca	» 90,46 » corona danese
Francia	» 1.785 » franco francese
Germania	» 148,77 » marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48 » corona norvegese
Olanda	» 164,41 » fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78 » corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90 » franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Piano di ricostruzione e piano regolatore del comune di Frosinone**

Con decreto Ministeriale 21 marzo 1951, n. 298, il termine per la presentazione del piano regolatore generale della città di Frosinone, di cui al decreto Ministeriale 6 dicembre 1949, n. 4277, è stato prorogato al 31 dicembre 1952.

(1478)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Marzamemi (comune di Pachino).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 marzo 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 379,20, sita nella spiaggia di Marzamemi, riportata in catasto al foglio n. 1, particella 95, del comune di Pachino.

(1522)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo del canale Garin, con sede in Livrogne (Valle d'Aosta) e nomina della deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1951, registro n. 2, foglio n. 331, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo del canale Garin, con sede in Livrogne (Valle d'Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente: Milliery Roberto.*Vice presidente:* Praz Fedele.*Membri:* Pellissier Giuseppe; Vauthier Bruno; Milliery Graziano.

(1403)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Massa Martana (Perugia), dell'estensione di ettari 750 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a nord: comunanza agraria di Viepri, località « La Croce, La Pallucca »;

ad est: comune di Giano, località « Fossetta di Giano, Piangrande »;

ad ovest: strada provinciale Massa Martana-Bastardo fino alla Maestà di Viepri;

a sud: fosso Zampani, La Casaccia.

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Casteldelpiano (Grosseto), dell'estensione di ettari 310 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a nord: fosso Vella;

ad est: strada mulattiera dei Sodi, via Pianetta; abitato di C. Piano e strada provinciale C. Piano-Arcidosso fino al limite di confine con quest'ultimo Comune;

a sud: confine col comune di Arcidosso;

ad ovest: fiume Ente fino al ponte della Pieve alla confluenza col fosso Vella

(1476)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il proprio precedente decreto n. 51501/20400.12.2 del 6 aprile 1949, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria;

Visto il successivo decreto n. 53790/20400.12.2 del 26 luglio 1949, relativo alla sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice per il concorso medesimo;

Visto il proprio ulteriore decreto n. 55121/20400.12.2 del 18 novembre 1949, relativo alla sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per il concorso in parola;

Vista la nota 19 gennaio 1951, n. 20514, con cui il Prefetto di Alessandria propone la sostituzione del dott. Umberto Varcaponti, presidente della Commissione giudicatrice, trasferito ad altra sede, con il vice prefetto ispettore dott. Emilio Bruscellini;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott. Emilio Bruscellini, è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria, in sostituzione del vice prefetto dott. Umberto Varcaponti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, sull'albo della Prefettura di Alessandria.

Roma, addì 28 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESA

(1384)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Reggio Emilia vacante al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 22 gennaio 1950, n. 569, col quale è indetto pubblico concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Reggio Emilia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Reggio Emilia è costituita come appresso:

Presidente:

Sabino dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;

Marcato prof. dott. Arnaldo, docente di anatomia patologica veterinaria;

Pacchioni prof. dott. Giuseppe, docente di clinica e patologia medica veterinaria;

Braglia dott. Giacomo, veterinario condotto.

Segretario:

Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESA

(1357)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 24 ottobre 1949, n. 22274/22990, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata;

Decreta:

È nominata la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

Carattoli dott. Bruno, vice prefetto.

Membri:

Alessandrini prof. Alessandro;

Saccardi prof. Pietro;

Muntoni prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;

Isidoro dott. Renato.

Segretario:

Pojaghi dott. Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Macerata.

Roma, addì 16 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESA

(1379)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 24 ottobre 1949, n. 22274/22090, con cui è stato indetto il concorso

pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

Carattoli dott. Bruno, vice prefetto.

Membri:

Alessandrini prof. Alessandro;

Saccardi prof. Pietro;

Muntoni prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;

Isidoro dott. Renato.

Segretario:

Fojaghi dott. Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Macerata.

Roma, addì 16 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESA

(1380)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 24 ottobre 1949, n. 22274/22090, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata.

La Commissione stessa è così costituita;

Presidente:

Carattoli dott. Bruno, vice prefetto.

Membri:

Alessandrini prof. Alessandro;

Vernoni prof. Giulio;

Lillo dott. Leonardo, dell'Istituto superiore di sanità;

Muller prof. Giuseppe.

Segretario:

Fojaghi dott. Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Macerata.

Roma, addì 16 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESA

(1381)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli a cinque posti di grado 8°, gruppo A, quadro degli ingegneri specializzati nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 della legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1950, n. 83976/13106.2.17, che autorizza il bando del presente concorso;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a cinque posti di grado 8° del quadro degli ingegneri specializzati del ruolo del personale di gruppo A nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui tre posti per i laureati in ingegneria civile o industriale (sezione meccanica) e due posti per laureati in ingegneria industriale (sezione elettrotecnica).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto è necessario non aver superato l'età di anni 45, essere provvisti di una delle lauree di cui all'articolo precedente e possedere almeno sei anni di pratica professionale oppure cinque anni di servizio di ruolo di gruppo A presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di ingegnere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 2°, Divisione I, Ufficio concorsi e corredate di tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate oppure spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, l'elencazione dei documenti allegati, la dichiarazione di raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, ed inoltre per gli impiegati di ruolo la qualifica d'impiego e l'Amministrazione dalla quale dipendono.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale, in tale caso dovrà essere prodotto un certificato in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno presentare le domande documentate, nel suddetto termine di giorni sessanta alle Direzioni provinciali e per l'Amministrazione centrale, ai Servizi ed Uffici autonomi, da cui dipendono, che la inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, esprimendo per ciascun concorrente, il proprio parere circa l'ammissibilità al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea oppure copia notarile (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) debitamente legalizzata oppure certificato rilasciato dalla Università;

2) certificato da cui risultino le votazioni riportate negli esami delle singole materie di tutti i cinque anni del corso

universitario, negli esami di laurea ed, eventualmente, di abilitazione professionale;

3) certificato di iscrizione all'albo professionale degli ingegneri, in carta da bollo da L. 24, dal quale risulti la data d'iscrizione;

4) certificati relativi alle prestazioni professionali del concorrente;

5) tutti gli altri titoli che il concorrente ritenesse utile produrre, agli effetti della valutazione della capacità professionale;

6) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

7) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal sindaco del comune di residenza, debitamente legalizzato;

8) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

9) certificato su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

10) certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando;

11) certificato medico su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dall'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

12) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato di servizio e del foglio matricolare rilasciato dal distretto;

13) eventuali documenti, necessari per fruire dei benefici relativi alle preferenze nella graduatoria.

I coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemeritenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24.

I decorati al valore militare, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci della prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione o dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi rilasciata dalle Commissioni stesse.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o dei caduti per servizio ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno, i primi un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri uno dei documenti di cui ai precedenti comma intestato al nome del padre.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire in luogo dei certificati di cui ai numeri 7), 8), 11), 12), un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro buona condotta e la idoneità a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

I concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo di gruppo 4, in qualità di ingegneri dovranno allegare alla domanda i documenti di cui al precedente articolo, distinti con i numeri 1, 2, 4, 5, 12, 13 (eventuali) ed inoltre:

copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio L. 32 intercalari) dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Per i concorrenti, già nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, non è necessario produrre la suddetta copia dello stato matricolare e per gli altri documenti di cui al presente articolo, i concorrenti stessi possono fare riferimento soltanto a quelli già in possesso del Ministero; dovranno tuttavia indicare gli estremi di trasmissione dei predetti documenti.

I concorrenti che non appartengono più al personale statale di ruolo, ma che contino almeno cinque anni di servizio di ruolo, in qualità di ingegnere, presso l'Amministrazione dello Stato dovranno produrre oltre i documenti di cui al precedente art. 4, anche la copia dello stato matricolare suddetta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Art. 7.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un Consigliere di Stato, presidente, di due professori universitari, e di due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

La suddetta Commissione esaminerà e vaglierà i titoli dei singoli candidati in relazione alle necessità dei servizi tecnici affidati all'Amministrazione e alla natura dell'attività che i candidati vincitori saranno chiamati a svolgere nell'Amministrazione.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito, stabilito in base a coefficienti numerici che verranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine definitivo di graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso, estranei alle Amministrazioni dello Stato, saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 8° di gruppo A, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, che ne abbiano titolo, saranno applicate le relative disposizioni di cui all'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed all'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine e nella residenza stabiliti, saranno considerati dimissionari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 11.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati primi ispettori tecnici (grado 8°, gruppo A, quadro degli ingegneri specializzati) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1950

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1950

Registro Poste n. 5, foglio n. 216. — ALIFFI

(1440)

Concorso suppletivo, per titoli per la sistemazione nei ruoli di gruppo C, riservato al personale non di ruolo, proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche.

**IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI**

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 giugno 1923, n. 1733;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1948, relativo al bando di concorso per titoli per la sistemazione nei ruoli di gruppo C del personale non di ruolo;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 14 della legge 29 aprile 1950, n. 229, che integra il disposto di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è bandito un concorso suppletivo per titoli, per la sistemazione nei ruoli di gruppo C, riservato al personale non di ruolo, maschile e femminile. (avventizi, diurnisti, cottimisti, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comun-

que assunto, che abbia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592 (20 giugno 1948) tre anni di effettivo servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica con mansioni non inferiori a quelle di gruppo C, e che, inoltre, provenga dalle ricevitorie postali e telegrafiche e sia stato ivi nominato prima del 1° gennaio 1939.

Art. 2.

Nei confronti di tutti gli aspiranti si prescinde dal limite di età.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di licenza elementare superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio II, Divisione I, Ufficio concorsi, e corredate di tutti i documenti relativi, dovranno essere presentate alle Direzioni provinciali, e, per l'Amministrazione centrale, ai Servizi ed Uffici autonomi da cui gli aspiranti dipendono, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, firmata dall'aspirante, dovranno risultare le complete generalità, la qualifica, la data di assunzione, il periodo od i periodi di effettivo servizio prestato presso le ricevitorie p. t. e alla diretta dipendenza dell'Amministrazione nonché l'elenco dei documenti allegati.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

2. Titolo di studio, in competente bollo, di cui all'art. 2 del presente bando.

Detto titolo potrà essere prodotto in originale o copia autentica debitamente legalizzata, oppure comprovato mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, debitamente legalizzato.

3. Certificato di cittadinanza italiana (in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta (in data non anteriore a tre mesi da quello di pubblicazione del presente bando), su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto.

5. Certificato del casellario giudiziale (in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), su carta da bollo da L. 85 debitamente legalizzato.

6. Certificato su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vidimato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire a pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia, in competente bollo (lire 40 primo foglio e L. 32 intercalari) dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato su carta da bollo da L. 24, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la prescritta legalizzazione.

9. Oltre ai suddetti documenti, i candidati potranno produrre i seguenti titoli di cui siano eventualmente in possesso, i quali saranno valutati ai fini del concorso insieme all'anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione ed alle qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947:

a) titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso;

b) esito di concorsi per esami presso Amministrazioni dello Stato;

c) risultato conseguito nelle gare telegrafiche o di avviamento postale;

d) servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti già presentati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, salvo che per l'estratto dell'atto di nascita ed il titolo di studio.

Art. 5.

I candidati potranno comprovare l'eventuale possesso dei requisiti che, ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, danno titolo a parità di merito, a preferenze nella graduatoria, producendo i relativi documenti:

1) i combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemeritenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

2) i decorati con medaglia o croce al valore militare, gli insigniti della croce di guerra, al merito, o di altra attestazione speciale per merito di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione;

3) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione;

4) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, mediante una attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

5) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o copia del decreto di pensione, o una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

6) i mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio, produrranno una attestazione comprovante il riconoscimento delle predette qualità;

7) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi, produrranno, i primi, un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal

prefetto, mentre i figli degli invalidi e dei grandi invalidi produrranno uno dei seguenti documenti intestati al nome del padre: decreto di concessione della pensione e certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

8) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi rilasciata dalle Commissioni stesse, tale qualifica, potrà anche risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare militare;

9) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i coniugati ed i vedovi, con o senza prole, debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando; i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare, dallo stesso documento, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi, fra essi, anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Le Direzioni provinciali ed i Servizi autonomi presso il Ministero consegneranno le domande documentate alla competente Commissione presso di essi costituita, accompagnando le domande con un rapporto informativo su ciascun candidato nel quale dovranno essere indicati

a) la qualifica, la data di assunzione in servizio, i periodi di effettivo servizio prestato con l'indicazione delle mansioni disimpegnate e le eventuali interruzioni;

b) la capacità, condotta e rendimento del candidato e le eventuali punizioni a suo carico;

c) le qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947;

d) tutte quelle altre notizie sul candidato, comprese le assenze dell'ultimo quinquennio, che possono mettere la Commissione in grado di decidere sull'ammissibilità o meno del concorso.

Le Commissioni costituite presso le Direzioni provinciali e presso i Servizi e gli Uffici autonomi dell'Amministrazione centrale, esamineranno, in base ai titoli prodotti ed al rapporto informativo, la posizione di ciascun candidato ai fini dell'ammissibilità al concorso.

Con successivo decreto Ministeriale verranno, inoltre, stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli di cui all'art. 4 del presente bando.

Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica dei provvedimenti della Commissione centrale.

Art. 7.

I concorrenti risultati idonei nel concorso, saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria e secondo l'ordine di questa.

Essi saranno collocati nel grado iniziale dei rispettivi quadri di gruppo C, ferme restando le agevolazioni vigenti per gli ex combattenti e categorie assimilate.

Art. 8.

Il personale che avendo titolo a partecipare al presente concorso non domandi di parteciparvi, o non vi sia ammesso, o non vi ottenga l'idoneità, sarà licenziato; è però facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nel ruolo del personale subalterno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1950

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1950
Registro Poste n. 33; foglio n. 152. — MANZELLA

(1441)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Como.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 ottobre 1950 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Como;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonché il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Como, nell'ordine appresso indicato:

1. Vassalini dott. Giuseppe	punti 97,03 su 132
2. Napoli dott. Renato	» 96,56 »
3. Lombardi dott. Edoardo	» 94,41 »
4. Lanfranco dott. Giacomo	» 92,06 »
5. Duret dott. Mario	» 91,26 »
6. Barborini dott. Erminio	» 90,82 »
7. Imboldi dott. Ernesto	» 89,81 »
8. Carlomagno dott. Marco	» 89,08 »
9. Arnoldi dott. Martino	» 88,17 »
10. Marchegiano dott. Silvio	» 87,18 »
11. Stevano dott. Vincenzo	» 86,40 »
12. Aceto dott. Felice	» 85,48 »
13. Cuttitta dott. Carmelo	» 84,16 »
14. Petriccione dott. Alberto	» 83,98 »
15. Montecalvo dott. Antonio	» 83,92 »
16. Livi dott. Filiberto	» 83,59 »
17. Fontanarosa dott. Giuseppe	» 83,37 »
18. Michelon dott. Giovanni	» 83,33 »
19. Ellena dott. Giovanni	» 83,14 »
20. Crescimanno dott. Filippo	» 82,50 »
21. Corigliani dott. Ugo	» 81,83 »
22. Boaretto dott. Francesco	» 79,68 »
23. Palmieri dott. Francesco	» 78,97 »
24. Cerioni dott. Marino	» 78 — »
25. Bortolato dott. Secondo	» 77,69 »
26. Ciocia dott. Emanuele	» 76,14 »
27. Roccella dott. Davide	» 74,62 »
28. Alacevich dott. Ugo	» 74,50 »
29. Girolami dott. Alfonso	» 70,26 »
30. Urbani dott. Ippolito	» 70 — »
31. L'Abbadessa dott. Giuseppe	» 69,97 »
32. Dei Bene dott. Giovanni	» 65,59 »
33. Zito dott. Ludovico	» 64,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1951

Il Ministro: SCELBA

(1594)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Volterra (Pisa).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 novembre 1950 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe nel comune di Volterra (Pisa);

Visto il decreto Ministeriale in data 18 febbraio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonché il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Volterra (Pisa), nell'ordine come appresso indicato:

1. Conti dott. Giuseppe	punti 98,41 su 132
2. Ferraris dott. Stefano	» 93,79 »
3. Vasta dott. Rosario	» 90,50 »
4. Sgro dott. Pietro	» 87,90 »
5. Succi Cimentini dott. Flobert	» 87,58 »
6. Troccoli Bernardino, coniugato 4 figli, ex combattente, medaglia di bronzo, 2 croci al merito di guerra	» 87 — »
7. Condemì Bruno	» 87 — »
8. Polazzi dott. Tito	» 86,83 »
9. Pasqualis dott. Marcello	» 85,33 »
10. De Lisi dott. Leonardo	» 85,02 »
11. Caruso dott. Francesco	» 84,94 »
12. Mangano dott. Gaetano	» 84,81 »
13. Ghiani dott. Paolo	» 84,26 »
14. Sardella dott. Pasquale	» 84,23 »
15. Pianigiani rag. Quintilio	» 84,08 »
16. Visconti Lorenzo	» 83,71 »
17. Bitelli Camillo	» 83,59 »
18. Costanzo dott. Giuseppe	» 83,45 »
19. Eydoux dott. Ermanno	» 82,83 »
20. Cutaia Calogero	» 82,70 »
21. Tusoni rag. Romolo	» 82,52 »
22. Moia rag. Cesare	» 82,43 »
23. Ciccotta Luigi	» 82,10 »
24. Bossolo dott. Luigi	» 81,97 »
25. Bitetti dott. Giuseppe	» 81,79 »
26. Bernardoni Gino	» 81,60 »
27. Pennacchia Aurelio, coniugato 5 figli, ufficiale di complemento	» 81 — »
28. Tovagliari dott. Celso	» 81 — »
29. Pasqualone Giuseppe	» 80,50 »
30. Porazzi rag. Angelo	» 80,49 »
31. Zuanni dott. Federico	» 80,42 »
32. Spezia rag. Roberto	» 80 — »
33. Grossi dott. Artemio	» 79,95 »
34. Di Palma dott. Leucio	» 79,93 »
35. Urbano dott. Alberto	» 78,25 »
36. Oneto Gaspare	» 77,95 »
37. Di Pilla dott. Giovannangelo	» 77,55 »
38. Grimaldi rag. Sisto	» 77,02 »
39. Giambitto dott. Giuseppe	» 76,77 »
40. Fiscaro dott. Giovanni	» 76,45 »
41. Quadri dott. Luigi	» 76,35 »
42. Volpe Michele	» 75,50 »
43. Boeri dott. Sergio	» 74,71 »
44. Conte dott. Egidio	» 74,52 »
45. Cataudella geom. Andrea	» 73,76 »
46. Cagnazzo rag. Raffaele	» 73,33 »
47. Punzo Ciro	» 73,16 »
48. Galli dott. Pietro	» 73,04 »
49. Pieschi dott. Antonio	» 72,64 »
50. Benincasa Francesco	» 72,30 »
51. De Virgiliis Vito	» 71,50 »
52. Procaccini rag. Pietro	» 70,47 »
53. De Carolis Michele	» 70,14 »
54. Tedeschi Enzo	» 69,75 »
55. Fiduccia dott. Benedetto	» 67,85 »
56. Bonasia dott. Michele	» 65,54 »
57. Di Pietro dott. Alfio	» 65,27 »
58. Fiore dott. Francesco	» 65,18 »
59. Ruggieri dott. Angelantonio	» 64,45 »
60. Romano dott. Antonio	» 62,36 »
61. Caporusso dott. Domenico	» 61,21 »
62. Ferrarese dott. Dino	» 60,83 »
63. Grossi Aurelio	» 60 — »
64. Fornaciari dott. Raoul	» 59,98 »
65. Baventore dott. Francesco	» 59,05 »
66. Coppa dott. Gerardo	» 58,42 »
67. Rainone rag. Francesco	» 56,46 »
68. Milazzo dott. Andrea	» 56,27 »
69. Bandoni rag. Raffaele	» 55,83 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1951

Il Ministro: SCELBA

(1595)

Concorso per titoli per il conferimento del posto di segretario provinciale capo di 2ª classe (grado IV) della provincia di Matera.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1951, con il quale venivano indetti i concorsi per il conferimento di posti di segretari comunali e provinciali, compreso quello di segretario provinciale capo di 2ª classe (grado IV) della provincia di Matera;

Considerato che il posto di segretario provinciale capo di 2ª classe della provincia di Matera è di grado iniziale della carriera dei segretari provinciali;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di segretario provinciale capo di 2ª classe (grado IV) della provincia di Matera.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso suddetto debbono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile) entro cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32 corredata dalla ricevuta di un vaglia postale ovvero di un vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300 intestato al casiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono produrre a corredo della domanda i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita.

Gli aspiranti, che non si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 1 sub 182 183 184 185 della citata legge, non debbono aver superato, alla data del presente decreto, il 35º anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato di stato di famiglia;

8) diploma di laurea in giurisprudenza od equipollente.

La laurea non è richiesta per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851.

I documenti indicati nel presente articolo, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

I funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno e i segretari comunali e provinciali in servizio di ruolo sono esentati dal produrre i documenti indicati ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7).

Gli aspiranti, che rivestano la qualifica di vice segretari comunali e provinciali di ruolo nonché di capi ripartizione titolari di Comuni e Province, oltre ai documenti di cui ai numeri da 1 a 8 devono produrre un certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, ovvero copia del foglio matricolare.

I vice segretari devono inoltre esibire un certificato da cui risulti che ricoprono un posto di ruolo gerarchicamente superiore a quello dei capi ripartizione e che ad essi spetta per regolamento la effettiva sostituzione del segretario titolare.

I capi ripartizione devono produrre un certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare.

A corredo dei suddetti certificati i vice segretari e i capi ripartizione devono produrre altresì copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla prefettura.

Gli aspiranti che siano funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Art. 3.

I concorrenti potranno presentare ogni altro titolo o documento che ritengano opportuno esibire nel proprio interesse compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per precedenti concorsi a posti di segretario comunale e provinciale potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo, però, alla domanda, in carta semplice, l'elenco dei titoli e documenti.

I documenti indicati ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

E' escluso, peraltro, il richiamo, di documenti di rito prodotti in precedenza se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Art. 4.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e sue modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 27 marzo 1951

Il Ministro: SCALBA

(1629)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte e grafiche del concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1950.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1950, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1950, registro n. 19 Trasporti, foglio n. 55, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/245 del 3 marzo 1951.

Decreta:

La prova scritta e la prova grafica del concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1950, n. 684, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 9 e 10 aprile 1951, alle ore 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

(1602)